

**Comune di Sesto Fiorentino**

**(Provincia di Firenze)**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA**

**APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE**

L'anno duemilaundici (2011) il giorno  
del mese di febbraio, in una sala del palazzo  
Comunale, fra:

**Parte Concedente:** \*\*\*\*\*

- **Comune di Sesto Fiorentino,** (Codice  
Fiscale/P.IVA: 00420010480), nella persona dell'  
Avv. Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano il  
01/05/1965, che interviene al presente atto non in  
proprio ma in qualità di Dirigente del Settore  
Affari Generali e Legali del Comune di Sesto  
Fiorentino, nominato con Decreto Sindacale n.11 in  
data 22/07/2010, avvalendosi dei poteri a lui  
derivanti dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000  
e dall'articolo 66 del vigente Statuto Comunale,  
da una parte;

**Parte Concessionaria:** \*\*\*\*\*

- Signora **AMATO Maria**, nata a Castel di Lucio il  
giorno 7 luglio 1945, residente in Sesto  
Fiorentino, Via della Querciola n. 201, c.f. MTA  
MRA 45L47 C0940, \*\*\*\*\*

- Signor **LIZZO Mario**, nato a Firenze il 13  
settembre 1967, residente in Sesto Fiorentino, Via  
Monti n. 60, c.f. LZZ MRA 67P13 D612Z; \*\*\*\*\*

- Signora **LIZZO Sabrina**, nata a Firenze il giorno  
11 maggio 1972, residente in Sesto Fiorentino, Via

del Noce n. 9, c.f. LZZ SRN 72E51 D612S. \*\*\*\*\*

**PREMESSO:**

- che i signori Amato Maria, Lizzo Mario e Lizzo Sabrina sono comproprietari di beni immobili posti in Sesto Fiorentino, Località "Querciola", Via della Querciola n. 201, rispettivamente contraddistinte al C.F. del relativo Comune nel foglio di mappa 44, particella 190, subalterni 1 e 2; \*\*\*\*\*

- che a servizio dei beni immobili suddetti è stata realizzata, giusta progetto opere di manutenzione straordinaria B.N. 828/1993, la fossa biologica e le condutture per lo scarico nel collettore di fogna comunale, opere che occupano l'area di proprietà comunale contraddistinta al C.T. del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 44, particella 2605, come meglio indicato con tratto e velatura colore rosso nell'elaborato allegato sub "A", alla presente convenzione; \*\*\*\*\*

- che la destinazione del Regolamento Urbanistico comunale vigente per quanto concerne la particella 2605 suddetta è "Attrezzature Collettive", cosa che comporta la indisponibilità patrimoniale del bene e quindi il rilascio per l'utilizzo dei signori Amato-Lizzo di una concessione in uso;

- Che in considerazione della situazione di fatto sopra dedotta, il Comune di Sesto Fiorentino concedeva l'uso della detta area con successive convenzioni rep. 1879 del 23/02/2009, per il

periodo 23/02/09-22/02/10, e rep. 2215 del 15/02/2010, per il periodo 23/02/10-22/02/11, ciascuna per la durata di un anno, contro la corresponsione di un canone annuo rispettivamente di € 259,98 e di € 279,75;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.34 dell'08/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva autorizzato il rinnovo della concessione in argomento per un periodo di cinque anni a far data dalla scadenza sopra richiamata;

\*\*\*\*\*

#### **Tutto ciò premesso**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del /03/2011, fra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue. \*\*\*\*\*

Le premesse in narrativa, unitamente ai provvedimenti ed atti ivi richiamati, di cui seppur non allegati le parti dichiarano di aver preso visione e ben conoscere, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. \*\*\*\*\*

**Articolo 1- Oggetto:** Il Comune di Sesto Fiorentino riconosce in favore dei signori Amato Maria, Lizzo Mario e Lizzo Sabrina, i quali accettano, il diritto di uso, per l'ubicazione delle fosse biologiche tricamerale e pozzetto con relativa condotta di scarico nel collettore di fogna comunale, giusta progetto busta n. 828/1993, dell'area appartenente al patrimonio indisponibile comunale che trovasi lungo la Via De' Gasperi, in

località "Querciola", distinta al C. T del Comune di Sesto Fiorentino nel foglio di mappa 44, particella 2605 come meglio risulta indicato, con tratto e velatura colore rosso, nell'elaborato grafico allegato "A". \*\*\*\*\*

**Articolo 2- Durata:** La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque con decorrenza a far data dal 23/02/2011. Il rinnovo della concessione avverrà soltanto tramite nuovo atto di concessione da parte dell'Autorità Comunale. \*\*\*\*\*

**Articolo 3- Canone:** Il canone annuale d'uso è fissato, sulla base delle tariffe COSAP vigenti, come da stima resa dal Servizio Patrimonio in data 24/02/2011, in Euro 279,75 (duecentosettantanove/75) da corrisondersi a cura dei concessionari, obbligati in solido tra di loro per l'intera somma, entro il 31 marzo di ogni anno. Tale canone sarà aggiornato annualmente in base alle tariffe COSAP come approvate da Deliberazione di Giunta Comunale.

\*\*\*\*\*

**Articolo 4- Obblighi del concessionario:** Il concessionario non può cedere a terzi la propria posizione se non previa autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale competente e comunque con tutti i pesi e limiti gravanti la medesima, tra i quali in particolare l'obbligo di manutenzione dell'area soprastante la fossa biologica e la

conduttura interrata di cui trattasi. Sono vietate in ogni caso la sub concessione e la locazione.

\*\*\*\*\*

**Articolo 5- Responsabilità:** La concessione s'intende senza pregiudizio e salvo i diritti di terzi. Il concessionario è responsabile per danni a persone o cose anche di terzi che possano derivare in qualsiasi momento d quanto forma oggetto della presente concessione. In particolare il concessionario è responsabile dei danni derivanti dalla carente manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oltre che delle opere di cui in premessa realizzate a propria cura e spese.

**Articolo 6- Controlli e prescrizioni:** Il Comune potrà effettuare in ogni momento controlli e sopralluoghi sull'area oggetto di concessione. Si riserva altresì la facoltà di prescrivere allo stesso l'attuazione di lavori che ritenga necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità.

**Articolo 7- Estinzione della concessione:** Il rapporto oggetto della presente convenzione può estinguersi per scadenza del termine, morte anche di uno soltanto dei concessionari, decadenza per una delle cause di cui al successivo articolo 8, revoca del concedente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, riduzione in pristino delle aree interessate dagli impianti esistenti, salvo preavviso al concessionario.

La revoca della concessione esclude il diritto del concessionario a qualsiasi forma di indennizzo o risarcimento,. I canoni che siano stati anticipatamente corrisposti dal concessionario per le mensilità non ancora scadute saranno restituiti.\*\*\*\*\*

**Articolo 8- Decadenza:** Può essere dichiarata la decadenza dalla concessione con obbligo di restituzione dell'area nelle seguenti ipotesi:

- a) Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre due mesi dalla scadenza;
- b) Riscontro di inerzia grave riguardo agli obblighi di manutenzione/ripristino delle condizioni dell'area cui non si è ottemperato entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diffida a provvedere;
- c) Mancato rispetto del divieto di sub concessione o locazione;
- d) Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nella concessione;
- e) Mancata sottoscrizione del rinnovo nei termini comunicati al destinatario;
- f) Mancato rispetto di prescrizioni, divieti e comportamenti espressamente indicati nell'atto di concessione

\*\*\*\*\*

**Articolo 9- Spese:** Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono poste a carico del concessionario che se le

assume.\*\*\*\*\*

**Art. 12 - Norme applicabili:** Per quanto non contemplato nel presente atto si rimanda alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti in materia.

**Art. 13 - Dati personali:** Ciascuna parte è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto di concessione.

Letto, approvato e sottoscritto. \*\*\*\*\*